



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 20
del 13/03/2023

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE E IN ECCEDEXA DEL GEOM. MARCELLO BOCCA: MODIFICA CONVENZIONI CON I COMUNI DI PONTECURONE E ALLUVIONI PIOVERA E APPROVAZIONE CONVENZIONI CON I COMUNI DI CABELLA LIGURE, MONTEGIOCO E FONTANIGORDA

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 12.00:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Alessandro BUSSETI	Sindaco	SI
Paolo CERIA	Assessore	SI
Renato BELLINGERI	Assessore	SI

* da remoto, nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 11/04/2022

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Dott.ssa **Daniela Rotondaro** con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. **Alessandro BUSSETI - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE E IN ECCEDEXZA DEL GEOM. MARCELLO BOCCA: MODIFICA CONVENZIONI CON I COMUNI DI PONTECURONE E ALLUVIONI PIOVERA E APPROVAZIONE CONVENZIONI CON I COMUNI DI CABELLA LIGURE, MONTEGIOCO E FONTANIGORDA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza (c.d. scavalco condiviso);
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."*;

ATTESO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;

- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] *nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);
- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);
- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "*scavalco condiviso*" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a

cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RICHIAMATO, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) il quale prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. scalvalco d'eccedenza);

ATTESO che in materia:

- il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "Introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1- comma 557 - della legge 311/2004;

VISTO il disposto di cui all'art. 92, comma 1 TUEL a mente del quale "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/09/2022 con la quale si stabiliva:

1. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Comune di Pontecurone e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso i citati comuni, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 sino al 31/12/2023 per complessive n. 10 ore settimanali e ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 3 ore settimanali;
2. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Comune Cabella Ligure e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso i citati comuni, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 sino al 31/12/2023, per complessive n. 8 ore settimanali;

3. Di accogliere la richiesta richiamate in parte narrativa del Comune di Brignano Frascata e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso il citato comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 3 ore settimanali, sino al 31/12/2023;

4. Di dare atto che il geom. Marcello Bocca ha prestato attività di responsabile Unico del procedimento presso i comuni di Albera Ligure e Fabbrica Curone dal 01/08/2021 (data del termine della collaborazione con L'Unione Montana Terre Alte) ove già ricopriva tale ruolo;

5. Di autorizzare il geom. Marcello Bocca all'attività lavorativa presso i Comuni di Albera Ligure e Fabbrica Curone, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 2 ore settimanali, sino al 31/12/2023;

6. Di autorizzare il geom. Marcello Bocca all'attività lavorativa presso il Comune di Alluvioni Piovera, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 4 ore settimanali, sino al 31/12/2023;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Fontanigorda (GE) al prot. 870 del 10/02/2023 di utilizzare il geom. Marcello Bocca a prestare attività lavorativa presso l'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Montegioco (AL) al prot. 1531 del 09/03/2023 di utilizzare il geom. Marcello Bocca a prestare attività lavorativa presso l'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali;

VISTA la comunicazione pervenuta al prot. 1663 del 14/03/2023, indirizzata ai Sindaci di Alluvioni Piovera e Cassano Spinola, con la quale Geom. Marcello Bocca richiede la modifica della convenzione in essere, riducendo il monte ore a 1 settimanali da effettuarsi in lavoro straordinario sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e dando atto che la prestazione avverrà in tele collegamento e quindi non in presenza.

VISTA la comunicazione pervenuta al prot. 1663 del 14/03/2023, indirizzata ai Sindaci di Pontecurone e Cassano Spinola, con la quale Geom. Marcello Bocca richiede la modifica della convenzione in essere, riducendo il monte ore a 8 settimanali da effettuarsi in lavoro d'obbligo-ex art. 14 ccnl 22.01.2004 come integrato dall'art. 17 comma 6 ccnl 2016/2018;

SENTITO il geom. Marcello Bocca ed il Sindaco di Cabella Ligure e preso atto della volontà dei soggetti di modificare la convenzione in essere ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 sino al 31/12/2023 per complessive n. 10 ore settimanali e ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 2 ore settimanali;

RITENUTO di riorganizzare e consolidare le attività del geom. Marcello Bocca, sia per il pregresso che per il futuro;

VISTA la volontà del dipendente e ritenuto di poterlo autorizzare provvisoriamente;

SENTITI gli enti coinvolti;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto

di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (n. 48 ore settimanali);
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

RILEVATO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 dell'08/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dell'08/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'anno 2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- la L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Geom. Marcello Bocca di modificare la convenzione con il Comune di Pontecurone e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso il citato comune, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 sino al 31/12/2023 per complessive n. 8 ore settimanali;
3. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Geom. Marcello Bocca di modificare la convenzione con il Comune di Alluvioni Piovera e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso il citato comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023, da svolgersi in telelavoro;

4. Di accogliere la richiesta richiamata in parte narrativa del Comune Cabella Ligure e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso i citati comuni, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 come integrato dall'art.17 comma 6 del CCNL 2016/2018 sino al 31/12/2023, per complessive n. 10 ore settimanali e ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 2 ore settimanali, sino al 31/12/2023;
5. Di accogliere la richiesta richiamate in parte narrativa del Comune di Montegioco e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso il citato comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;
6. Di accogliere la richiesta richiamate in parte narrativa del Comune di Fontanigorda e, di conseguenza, autorizzare l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente di questo Ente, Geom. Marcello Bocca presso il citato comune, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, per complessive n. 1 ore settimanali, sino al 31/12/2023 da svolgersi in telelavoro;
7. Di Approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente, da stipularsi con gli enti;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare la tempestiva riorganizzazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti interessati.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 37**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria Generale**

Oggetto: **RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE E IN ECCEDEXZA DEL GEOM. MARCELLO BOCCA: MODIFICA CONVENZIONI CON I COMUNI DI PONTECURONE E ALLUVIONI PIOVERA E APPROVAZIONE CONVENZIONI CON I COMUNI DI CABELLA LIGURE, MONTEGIOCO E FONTANIGORDA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2023

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Mariangela Crudele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Mariangela Crudele

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ALESSANDRO BUSSETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA ROTONDARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassano Spinola. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BUSSETI ALESSANDRO in data 29/03/2023
Rotondaro Daniela in data 29/03/2023